



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 28/03/2025

OGGETTO: Determinazione dei termini di conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
------------	-----------	----------	---------	-----------

ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, in modalità da remoto, il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **21** del **28/03/2025**

OGGETTO: **Determinazione dei termini di conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, alla data odierna, non risultano individuati, per legge e regolamento, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione "jure sanguinis";

DATO ATTO che il caso di specie può aversi per lo straniero di ceppo italiano che risieda legalmente sul territorio nazionale e che, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, abbia acquisito la cittadinanza italiana per discendenza da avo cittadino italiano;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che, dopo aver previsto al comma 2 il termine di norma di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti, al successivo comma 3 prevede che "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (...) sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza" e al successivo comma 4 prosegue rilevando che "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";

VERIFICATO che il procedimento di cui in premessa non risulta essere disciplinato da alcun regolamento comunale;

CONSIDERATA la complessità del procedimento di cui trattasi che prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

VISTO che, per il medesimo procedimento amministrativo, quando svolto dagli uffici consolari, il D.P.C.M. 17 gennaio 2014 n. 33, individua il termine di 730 giorni per la conclusione;

DATO ATTO che, attualmente, all'ufficio demografico dell'Ente è preposto un solo dipendente appartenente all'Area degli Istruttori (ex categoria C);

RITENUTO pertanto congruo determinare nella misura massima consentita dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990 il termine di conclusione del procedimento, corrispondente a 180 giorni;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria (articolo 49, comma 1, del TUEL);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di determinare in giorni 180 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di competenza dell'Ufficio di Stato Civile, relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione "jure sanguinis";
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott. Fadda Luigi

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

La Segretario Comunale
f.to dott. Fadda Luigi